



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI ATLETI PROFESSIONISTI DI GOLF

### Ambito di applicazione e definizioni

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016, disciplina, in conformità al Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (di seguito Regolamento CONI), l'attività dell'Agente Sportivo abilitato in ambito golfistico (di seguito Agente), il quale mette in relazione due o più soggetti ai fini:

- i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di mandato di prestazione sportiva professionistica;
- ii) della conclusione di un contratto di mandato di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
- iii) del tesseramento dei professionisti presso la FIG.

Il presente Regolamento si aggiunge e si integra con il Regolamento CONI e con tutti i Regolamenti federali che sono e rimangono norme a cui tutti i soggetti che operano all'interno della FIG devono far riferimento. Al superiore Regolamento CONI si rimanda per tutto quanto non specificato di seguito.

Presso la FIG sono all'uopo istituiti:

- il Registro federale degli Agenti di atleti professionisti di golf (di seguito "*Registro federale*")
- la Commissione federale Agenti Sportivi (di seguito "*Commissione*")
- il Registro dei Contratti di mandato.

Per tutte le altre definizioni si fa rinvio al Regolamento CONI.

Solo gli Agenti iscritti nel Registro CONI degli Agenti Sportivi (di seguito Registro CONI) e nel Registro federale potranno qualificarsi come: "*Agenti autorizzati FIG*". Gli Agenti iscritti nel Registro hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti del CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Golf nonché i provvedimenti e le decisioni federali.

### Art. 1 Regole generali

1. L'Agente che ha ricevuto il mandato di contratto o l'incarico è l'unica persona fisica riconosciuta dalla FIG per promuovere e tutelare gli interessi del proprio assistito.



2. L'attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'Agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della legislazione civilistica vigente.

3. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e strumentali;

b) i soci Agenti devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;

c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad Agenti abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;

d) l'attività di altri soggetti non in possesso del titolo abilitativo deve essere limitata alle sole funzioni amministrative;

e) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi analogo oggetto sociale.

4. L'elenco dei collaboratori, la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali devono essere depositati presso la Commissione al momento dell'iscrizione. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

## **Art. 2 Il Registro federale degli Agenti Sportivi**

1. Il Registro federale degli Agenti Sportivi si articola in due sezioni:

a) sezione Agenti Sportivi abilitati ad operare nell'ambito federale;

b) sezione Agenti Sportivi stabiliti (di seguito Agenti stabiliti);

c) elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata; d) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

e) elenco delle società di cui almeno un socio sia agente sportivo, con l'indicazione di tutti i soci, anche se non agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento;

f) elenco degli agenti sportivi domiciliati; g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative; h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio.

2. Ciascuna sezione del Registro federale deve indicare:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata e recapiti telefonici dell'iscritto;



- b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale;
  - c) numero del tesserino identificativo rilasciato dal CONI;
  - d) se l'attività è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali;
  - e) nel caso di attività svolta attraverso una società di persone o di capitali: nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
  - f) eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione CONI e/o della Commissione federale degli Agenti.
- 3.** Il Registro contiene altresì l'elenco delle Società costituite dagli Agenti iscritte ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento CONI

### **Art. 3 Requisiti soggettivi e iscrizione al Registro federale**

**1.** Possono iscriversi al Registro federale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne, anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento), a una pena superiore ai due anni, per un qualunque delitto non colposo nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento) ad una pena della reclusione superiore a cinque anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
- g) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA (World Anti Doping Agency);
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;



- i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della Federazione Italiana Golf, ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- j) nel caso di sanzioni pecuniarie nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
- k) essere in possesso del titolo abilitativo;
- l) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18 del Regolamento Agenti CONI.
- m) aver stipulato una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- n) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria di cui all'art. 4.1.3.

2. Gli Agenti stabiliti sono iscritti nella sezione Agenti stabiliti, di cui all'art.2, comma 1, lett.b), previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal precedente comma, che deve essere documentato da specifica e completa certificazione rilasciata dalla Federazione di provenienza. In caso di mancato possesso di tutti i requisiti, la FIG respingerà la richiesta dell'Agente.

#### **Art. 4 Modalità di iscrizione al Registro federale per gli Agenti Sportivi**

**4.1.1** La richiesta di iscrizione al Registro federale avviene mediante apposita domanda redatta secondo il modello di cui all'allegato A, accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche redatta secondo il modello di cui all'allegato B con la quale l'agente sportivo dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dal precedente art. 3, e deve essere indirizzata alla Commissione, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [federgolf@pec.it](mailto:federgolf@pec.it) o, in caso di impossibilità, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a F.I.G. – Federazione Italiana Golf - Commissione federale Agenti Sportivi – Viale Tiziano 74 00196 Roma; farà fede la ricevuta di consegna in caso di spedizione tramite PEC o, in caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale dell'Ufficio postale accettante.

In ogni caso, nella domanda di iscrizione, l'Agente indica l'indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere ogni comunicazione inerente alla sua posizione.

**4.1.2** Con la domanda di iscrizione, l'Agente si impegna a rispettare ogni normativa applicabile e, pertanto, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive della FIG, del CONI e degli organismi sovraordinati, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CONI.

**4.1.3** Il candidato che ha superato la prova speciale di esame, ai fini dell'iscrizione nel Registro federale, dovrà inoltre sottoscrivere il "Codice di Condotta Professionale" degli Agenti Sportivi FIG pubblicato sul sito federale.

**4.1.4** L'iscrizione al Registro federale è subordinata al versamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) quale contributo annuale per



la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale .

Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale “iscrizione al Registro degli Agenti Sportivi di golf per l’anno.....” ed il nominativo dell’Agente richiedente, tramite bonifico bancario effettuato a favore della Federazione Italiana Golf - **IBAN:** IT61 A056 9603 2150 0000 5340 X01 – Banca Popolare di Sondrio Filiale: 153 ROMA - AG. 15 **BIC/SWIFT:** POSOIT2107Q **BIC/SWIFT SEDE:** POSOIT22.

Il richiedente deve, inoltre, allegare alla domanda di iscrizione la distinta di pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione.

5. Pervenuto il pagamento, la FIG provvede all’iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi entro venti (20) giorni dall’istanza dell’interessato, rilasciando all’agente apposito certificato di avvenuta iscrizione.

6. Per integrare eventuali carenze documentali, la Commissione invierà una comunicazione all’Agente contenente l’indicazione del termine perentorio di quindici (15) giorni entro il quale fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.

7. Con la domanda di iscrizione l’Agente si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati e a sottoscrivere il Codice di condotta professionale.

8. L’iscrizione al Registro federale ha la durata di un anno a decorrere dalla data della comunicazione da parte della Commissione di approvazione della domanda, salvo rinnovo secondo le modalità descritte all’art. 6.

## **Art. 5 Modalità di iscrizione al Registro federale per gli Agenti Sportivi stabiliti**

### **5.1 Cittadini comunitari “abilitati”**

I cittadini U.E. abilitati in altro Stato membro dell’Unione Europea all’esercizio dell’attività di Agente possono chiedere alla Commissione di essere iscritti all’apposita sezione del Registro federale.

### **5.2 Procedura**

La richiesta di iscrizione al Registro federale avviene mediante apposita domanda redatta secondo il modello di cui all’allegato A, accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche redatta secondo il modello di cui all’allegato B con la quale l’agente sportivo dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dal precedente art. 3, e deve essere indirizzata alla Commissione, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [federgolf@pec.it](mailto:federgolf@pec.it) o, in caso di impossibilità, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a F.I.G. – Federazione Italiana Golf - Commissione federale Agenti Sportivi – Viale Tiziano 74 00196 Roma; farà fede la ricevuta di consegna in caso di spedizione tramite PEC o, in caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale dell’Ufficio postale accettante. In ogni caso, nella domanda di iscrizione, l’Agente stabilito indica



l'indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere ogni comunicazione inerente alla sua posizione. Il modulo è inderogabilmente accompagnato:

a) dalla fotocopia di documento di identità del richiedente, attestante la sua nazionalità;

d) dalla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3;

e) dalla distinta di pagamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) quale contributo annuale per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale "iscrizione al Registro federale degli Agenti Sportivi stabiliti di golf per l'anno....." ed il nominativo dell'Agente stabilito richiedente, tramite bonifico bancario effettuato a favore della Federazione Italiana

Golf - **IBAN:** IT61 A056 9603 2150 0000 5340 X01 - Banca Popolare di Sondrio Filiale: 153 ROMA - AG. 15 **BIC/SWIFT:** POSOIT2107Q **BIC/SWIFT SEDE:** POSOIT22;

f) originale o copia conforme all'originale del titolo abilitativo conseguito presso la Federazione sportiva golfistica del paese di provenienza, nella quale l'attività di Agente stabilito è regolamentata.

L'Agente stabilito, ai fini dell'iscrizione nel Registro federale, dovrà inoltre sottoscrivere il "*Codice di Condotta Professionale*" degli Agenti Sportivi FIG pubblicato sul sito federale.

Tutti i documenti indirizzati alla Commissione relativi alle formalità di cui al presente capitolo dovranno essere redatti in italiano ovvero, ove redatti in lingua diversa dall'italiano, essere accompagnati dalla traduzione in italiano debitamente asseverata.

La Commissione nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda:

a) in caso di domande incomplete o di necessità di chiarimenti, invita a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'interessato a produrre ogni ulteriore documento;

b) in tal caso, il termine di cui al precedente periodo, decorre nuovamente dal ricevimento da parte della Commissione dei documenti o chiarimenti richiesti;

c) notifica a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato il provvedimento di accoglimento o di diniego.

In caso di accoglimento, accertato che il richiedente sia abilitato all'esercizio dell'attività di Agente stabilito nell'ambito della Federazione sportiva dello Stato di provenienza, la Commissione provvederà all'iscrizione nella sezione speciale del Registro federale senza necessità per il richiedente di dover sostenere l'esame di abilitazione. Tale annotazione verrà comunicata entro trenta (30) giorni dalla FIG al CONI che provvederà all'iscrizione del soggetto nell'apposita sezione del Registro Nazionale. Decorsi tre (3) anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro federale, l'Agente stabilito in regola con tutti gli obblighi previsti dal Regolamento CONI e dal presente Regolamento, ivi compresi gli obblighi di aggiornamento di cui al successivo art. 12, che abbia esercitato in Italia l'attività di Agente stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento CONI, può richiedere l'iscrizione al Registro federale e a quello



del CONI senza essere sottoposto a esame di abilitazione. Tale iscrizione verrà comunicata entro trenta (30) giorni dalla FIG al CONI.

### **Art. 6 Rinnovo Annuale dell'iscrizione al Registro federale e cancellazione dal Registro federale.**

**1.** Fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell'esame di abilitazione, per la permanenza nel Registro federale, l'Agente e l'Agente stabilito devono presentare alla Commissione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale dell'iscrizione dell'anno precedente, un'istanza di rinnovo su modulo federale di cui all'allegato D unitamente all'allegato E ed alla dimostrazione di avvenuto pagamento della quota annuale di rinnovo cui al comma successivo, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [federgolf@pec.it](mailto:federgolf@pec.it) o, in caso di impossibilità, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a F.I.G. – Federazione Italiana Golf - Commissione federale Agenti Sportivi – Viale Tiziano 74 00196 Roma; farà fede la ricevuta di consegna in caso di spedizione tramite PEC o, in caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale dell'Ufficio postale accettante. L'Agente non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dall'art. 18 Regolamento Agenti CONI.

Nel caso intervenga una delle situazioni suindicate, la Commissione provvede ad inviare apposita segnalazione alla Commissione Agenti CONI.

**2.** Per la permanenza nel Registro federale, l'Agente e l'Agente stabilito devono corrispondere, entro trenta (30) giorni antecedenti la scadenza annuale dell'iscrizione dell'anno precedente, la quota annua di rinnovo fissata dal Consiglio Federale della FIG e pubblicata sul sito federale nella sezione Agenti Sportivi, pena la cancellazione dal Registro federale stesso, fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell'esame di abilitazione. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale "rinnovo iscrizione al Registro federale degli Agenti Sportivi / degli Agenti Sportivi stabiliti di golf per l'anno....." ed il nominativo dell'Agente richiedente, tramite bonifico bancario effettuato a favore della Federazione Italiana Golf - **IBAN:** IT61 A056 9603 2150 0000 5340 X01 – Banca Popolare di Sondrio Filiale: 153 ROMA - AG. 15 **BIC/SWIFT:** POSOIT2107Q **BIC/SWIFT SEDE:** POSOIT22.

**3.** Pervenuto il pagamento, la Commissione rilascerà entro venti (20) giorni il certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione necessario per il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale CONI.

3.1 Con l'istanza di rinnovo, l'Agente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, conferma la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all'atto della prima iscrizione al Registro.

**4.** La Commissione, avendo ricevuto l'istanza di rinnovo ma accertato il mancato versamento, avvisa previamente l'Agente mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata con indicazione del termine perentorio di quindici (15) giorni entro il quale l'Agente può fornire



chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione. Ricevuti i chiarimenti la Commissione delibera definitivamente.

5. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'Agente a mezzo posta elettronica certificata e successivamente pubblicato nella Sezione del Registro federale appositamente dedicata.

6. La cancellazione dal Registro federale è altresì disposta con provvedimento della Commissione, nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione dell'istanza di rinnovo di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente Regolamento o di una delle condizioni dell'art. 19, comma 2 del Regolamento Agenti Sportivi CONI;
- c) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 8 del d.p.c.m. del 23 marzo 2018;
- d) Cancellazione dal Registro Nazionale del Coni;
- e) richiesta dell'interessato.

7. Avverso i provvedimenti di cancellazione, si potrà procedere come stabilito dall'art. 7 comma 4 del Regolamento Agenti CONI.

8. Per ottenere la cancellazione dal Registro federale, l'Agente deve:

- a) presentare istanza alla Commissione mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) fornire prova che eventuali mandati in corso siano già terminati o già risolti.

La cancellazione volontaria ha effetto a far data dalla decisione della Commissione che sarà comunicata all'interessato.

La Commissione trasmette senza indugio al CONI il provvedimento adottato, ai fini di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento CONI .

9. In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l'agente può presentare una nuova domanda di iscrizione.

### **Art. 7 La Commissione federale Agenti Sportivi**

1. È istituita presso la FIG la Commissione federale Agenti Sportivi, nominata dal Consiglio Federale e composta da un Presidente, da un Vicepresidente e da tre (3) componenti selezionati tra persone in possesso di esperienza giuridico-sportiva e svolge la sua attività avvalendosi di un segretario nominato dal Consiglio Federale e del personale federale.

2. La Commissione rimane in carica quattro (4) anni; eventuali componenti nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato della Commissione. I componenti sono rieleggibili nei limiti posti dalle previsioni di legge.

3. La Commissione si riunisce almeno due (2) volte all'anno ed è ammessa la partecipazione dei componenti anche a distanza tramite videoconferenza o altro equivalente tecnologico che sia idoneo o disponibile. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre (3) membri, di cui uno





deve essere il Presidente o il Vice Presidente. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

4. L'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti almeno due (2) giorni prima della riunione e può essere modificato solo con il consenso di tutti i componenti della Commissione.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. i), la Commissione federale Agenti Sportivi, con collegio di tre componenti designato dal Presidente della Commissione, giudica in primo grado le violazioni degli Agenti Sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel presente Regolamento, nei Regolamenti federali in generale e nel Regolamento CONI.

6. In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

### **Art. 8 Competenze e funzioni della Commissione Agenti Sportivi FIG**

1. La Commissione è competente a:

- a) definire il programma di esame della prova speciale e dei corsi di aggiornamento;
- b) organizzare l'esame per rilasciare il certificato di iscrizione dell'Agente nel Registro federale;
- c) predisporre il bando per esame speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
- d) escludere dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
- e) provvedere alla iscrizione dell'Agente al Registro federale ed alla sua cancellazione;
- f) provvedere all'iscrizione nella sezione speciale del Registro federale dei cittadini dell'Unione Europea abilitati all'esercizio dell'attività di Agente in altro Stato membro e alla loro cancellazione;
- g) deliberare, su richiesta dell'interessato, la reinscrizione nel Registro federale, dandone immediata comunicazione alla Commissione CONI ;
- h) comunicare alla Commissione CONI la lista degli Agenti iscritti nel Registro federale ed alla sua Sezione speciale;
- i) adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall'art. 16;
- l) istituire e tenere, su delega del CONI, il registro dei contratti di mandato previsto dall'art. 21, comma 9 del Regolamento CONI;
- m) proporre al Consiglio federale, il Codice di condotta di cui all'art. 5, comma 6 del Regolamento CONI;
- n) pubblicare sul sito della FIG:
  - i) i risultati della prova speciale per ottenere l'iscrizione nel Registro federale dell'Agente;
  - ii) il Registro federale;



iii) la lista delle persone giuridiche a mezzo delle quali gli Agenti possono svolgere la loro attività.

**2.** La Commissione, inoltre, provvede a:

- a) revocare la sospensione quando rileva che sono venute meno le condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;
- b) disporre accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'Agente a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro federale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;
- c) imporre agli Agenti italiani e agli Agenti stabiliti, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento, dal Regolamento FIBA o del Regolamento CONI degli agenti sportivi;
- d) iscrivere nel Registro federale la lista delle persone giuridiche, autorizzate dal CONI, a mezzo delle quali gli agenti sportivi possono svolgere la loro attività.

In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

### **Art. 9 Registro dei Contratti di mandato**

**1.** Presso la Segreteria della Commissione è istituito il Registro dei Contratti di mandato, assicurandone la custodia e definendone il regime di pubblicità nei termini di legge.

**2.** Gli Agenti che hanno ottenuto la licenza FIG, devono obbligatoriamente depositare presso la Segreteria della Commissione, entro 20) giorni dalla data di stipula, i nuovi contratti di mandato. Devono altresì depositare eventuali modifiche dei contratti di mandato in essere nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o revoca entro venti (20) giorni dal verificarsi delle stesse.

### **Art. 10 Prova speciale dell'esame di abilitazione**

**1.** Per l'ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione nazionale è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;



- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
- f) non avere riportato, nell'ultimo quinquennio, sanzioni per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione Italiana Golf ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- i) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell'ambito dell'ordinamento sportivo, non essere inadempiente ai relativi obblighi di pagamento.

2. La prova speciale ha per oggetto la verifica scritta e/o orale delle seguenti materie:

- 1.1 lo Statuto della Federazione Italiana Golf;
- 1.2 il Regolamento organico della Federazione Italiana Golf;
- 1.3 il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf;
- 1.4 il Regolamento professionisti della Federazione Italiana Golf;
- 1.5 il Regolamento sanitario della Federazione Italiana Golf;
- 1.6 il Codice etico della Federazione Italiana Golf
- 1.7 le Regole dello Status del Dilettante;
- 1.8 le Decisioni sulle Regole dello Status del Dilettante;
- 1.9 i regolamenti dei circuiti e dei tornei professionistici;
- 1.10 lo Statuto e i Regolamenti della PGA;
- 1.11 la Circolare Affiliazione, Aggregazione e Tesseramento della Federazione Italiana Golf.

3. La FIG organizza annualmente due sessioni di prova speciale che si concludono entro la fine dei mesi di giugno e dicembre.

4. La procedura d'esame è disciplinata dal bando pubblicato sul sito istituzionale della FIG.

Tutte le persone fisiche interessate a partecipare alla prova speciale dell'esame di abilitazione dovranno indirizzare alla Commissione, secondo termini e modalità

stabilite con apposito bando da pubblicarsi con Comunicato Ufficiale sul sito internet della FIG:

- a) la domanda di partecipazione;
- b) la dichiarazione nella quale il candidato attesta di aver preso conoscenza delle norme statutarie e regolamentari del CONI e della FIG che si impegna a rispettare;



- c) dichiarazione nella quale attesta di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del presente Regolamento;
- d) una fotocopia di un documento di identità in corso di validità recante indicazione della nazionalità del candidato nonché del suo attuale domicilio (es. carta di identità, passaporto);
- e) distinta comprovante il pagamento del contributo richiesto per la partecipazione alla prova speciale (secondo l'importo fissato annualmente dal Consiglio Federale e indicato dal bando).

La modulistica necessaria sarà resa disponibile sul sito internet della Federazione Italiana Golf (sezione Agenti Sportivi).

5. Alla prova speciale è ammesso il candidato che abbia validamente superato la prova generale, di cui all'art. 4 DPCM 23.3.2018 e successive modifiche, svolta presso il CONI e che abbia presentato domanda di partecipazione conformemente a quanto previsto da comma 4 del presente articolo.

6. L'ammissione alla prova speciale sarà comunicata all'interessato entro i sette (7) giorni anteriori allo svolgimento della prova.

**Il superamento della prova speciale dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro un (1) anno dalla data di pubblicazione dell'elenco dei candidati che avranno superato la prova generale e risulteranno ammessi alla prova speciale.**

#### **Art.11 Commissione esaminatrice**

1. Per la valutazione della prova speciale è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dal Consiglio Federale, tra i quali, obbligatoriamente, un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque (5) anni e magistrati.

2. La composizione della Commissione esaminatrice viene pubblicata sul sito istituzionale della FIG.

#### **Art. 12 Obbligo di aggiornamento**

L'Agente, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, avrà l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per un minimo di dieci (10) ore annuali. Con l'iscrizione, l'Agente si impegna, quindi, a seguire ed a certificare la frequenza ai "Corsi di formazione e aggiornamento", organizzati e/o accreditati dalla FIG che dovrà anche stabilirne le modalità ed i programmi. La mancata certificazione dell'obbligo di aggiornamento comporterà la cancellazione dal Registro federale.

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione al Registro federale a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività di Agente, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.



### **Art. 13 I contratti di mandato dell'Agente Sportivo**

1. Un Agente può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale.

2. A pena di nullità, il contratto di mandato deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti requisiti:

a) le generalità complete delle parti contraenti;

b) l'oggetto del contratto di mandato ;

c) la data di stipula del contratto di mandato e la durata, che non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione *ex lege* entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto di mandato si intenderà conferito per due anni);

d) il corrispettivo dovuto all'Agente e il soggetto tenuto al pagamento, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto di mandato con una società, l'assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l'Agente per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto di mandato ;

e) la sottoscrizione delle parti del contratto di mandato e, qualora il contratto di mandato abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, la sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà o la tutela legale;

f) il numero delle parti nel cui interesse agisce l'Agente e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte;

g) le modalità di recesso dal contratto di mandato;

h) la data di scadenza.

3. Il contratto di mandato, se redatto in lingua diversa da quella italiana, deve essere depositato unitamente ad una traduzione giurata in lingua italiana.

4. Il contratto di mandato può essere conferito:

a) da una sola o da più parti (c.d. mandato plurimo);

b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.

5. Il contratto di mandato non può essere rinnovato in via tacita.

6. L'intervento di soggetti non iscritti al Registro federale è, altresì, causa di nullità dei contratti di mandato.

7. L'importo del compenso dovuto è in genere calcolato sulla base del compenso lordo annuo dell'atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Ove il compenso dell'agente sportivo non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo dell'atleta.

8. Le parti possono risolvere consensualmente il mandato in qualsiasi momento, mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata di risoluzione, nella quale dovranno essere esplicitamente regolati tutti i rapporti in essere tra le parti.

9. L'atleta può revocare il mandato al procuratore con lettera raccomandata A/R o altro mezzo equipollente entro i tempi previsti dal contratto di mandato.



In tal caso l'atleta è obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto di mandato sino alla scadenza dello stesso nei termini e modalità convenute.

**10.** Nel caso in cui la revoca avvenga fuori dai tempi previsti dal contratto di mandato, l'Agente che si ritenga danneggiato può ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, organo competente a decidere le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli Agenti Sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

**11.** L'Agente può recedere dal mandato nei confronti dell'atleta, con un preavviso di trenta (30) giorni, con lettera raccomandata A/R o altro mezzo equipollente. L'atleta che si ritenga danneggiato può ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

**12.** Quando a conferire il mandato all'Agente è un golfista professionista minore di età, l'incarico dovrà essere sottoscritto anche da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela legale. Un golfista professionista minore di età, comunque, non può essere rappresentato da un Agente prima del compimento anagrafico del 16° anno di età.

**13.** Nessun pagamento, utilità o beneficio di sorta è dovuto all'Agente in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti di mandato o tesseramenti di calciatori minori di età. Tale clausola deve essere espressamente menzionata nel mandato.

#### **Art. 14 I doveri dell'Agente Sportivo di Golf**

**1.** L'Agente Sportivo di Golf è tenuto ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti CONI e FIG, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale.

**2.** L'Agente deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente gli interessi del singolo atleta rappresentato e che ogni contratto di mandato concluso sia conforme alle norme CONI e FIG, nonché a quelle del diritto italiano in particolare quelle che disciplinano la tutela della salute.

**3.** Gli Agenti devono comunicare alla Commissione di cui all'art. 7, ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti (20) giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.

**4.** L'Agente è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento annui organizzati dalla FIG o da altri soggetti accreditati.

#### **Art. 15 Divieti**

**1.** È vietato all'Agente in fase di trattativa far valere interessi personali diversi ed estranei rispetto a quelli dell'atleta o della Società rappresentata.

**2.** È fatto divieto agli atleti di conferire mandati ad Agenti non iscritti nel Registro CONI e nel Registro federale e di farsi assistere da un Agente al quale non sia stato preventivamente conferito mandato.



3. È fatto divieto ad una Società di conferire incarichi ad Agenti non iscritti nel Registro CONI e nel Registro federale.

#### **Art. 16 Regime sanzionatorio**

1. La Commissione federale, nella composizione di cui all'art. 7 comma 5, è competente a giudicare in primo grado le violazioni degli Agenti rispetto alle disposizioni racchiuse nel presente Regolamento, nei Regolamenti federali in generale e nel Regolamento CONI. Il procedimento disciplinare è regolato dal Regolamento disciplinare Agenti Sportivi adottato dalla Giunta Nazionale del CONI.

2. La Commissione CONI giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione federale.

3. Avverso le decisioni della Commissione CONI è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 54 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

4. Ogni violazione della normativa applicabile agli Agenti comporta, a seconda della gravità, della sua durata e di eventuali recidive, l'applicazione delle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:

- a) censura,
- b) sanzione pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;
- c) sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di trentasei mesi;
- d) radiazione dal Registro nazionale.

5. Nel caso in cui l'Agente commetta un illecito sanzionabile ai sensi del comma 1 e sia legale rappresentante o socio di una società di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento:

- a) se l'illecito è commesso nell'esercizio dei poteri gestori della società, la sanzione pecuniaria è irrogata anche a quest'ultima, con vincolo di solidarietà passiva;
- b) la sospensione dell'agente sportivo dall'esercizio dell'attività comporterà analogha impossibilità di agire per la società e per l'intera durata del provvedimento di sospensione.

6. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere eseguito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa comunicazione. In mancanza, decorso tale termine, l'Agente è automaticamente sospeso dall'esercizio dell'attività sino all'avvenuto pagamento. La Commissione, previa valutazione dell'istanza dell'interessato, può autorizzare il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

7. È punito con la sospensione dal Registro da sei (6) a trentasei (36) mesi l'Agente che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con un altro Agente, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

8. L'Agente non può acquisire rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro. L'Agente non deve offrire o corrispondere a colleghi o a



terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l'ottenimento di mandati. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da sei a trentasei mesi, ovvero della radiazione dal Registro nei casi giudicati più gravi.

Per quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le norme del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi del CONI.

### **Art. 17 Risoluzione delle controversie**

Sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli Agenti Sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

### **Art. 18 Trasparenza**

**1.** Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare al CONI e alla Federazione Italiana Golf i dati analitici relativi a tutti i corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad Agenti, secondo il modello adottato dallo stesso CONI.

Tra i dati analitici vanno indicati anche il Paese ove è ubicata la banca ove è stato effettuato l'accredito del corrispettivo erogato. Entro il 31 marzo di ogni anno la Federazione rende noti i predetti dati.

**2.** Il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria, senza aver richiesto a FIG la specifica autorizzazione, è valutato violazione particolarmente grave e comporta per l'Agente, l'atleta e la Società le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

### **Art. 19 Disposizioni finali e transitorie**

#### **1. Modalità di comunicazione degli atti**

Ove non diversamente previsto, tutti gli atti di cui al presente Regolamento possono essere trasmessi per via telematica mezzo PEC all'indirizzo che verrà indicato dall'Agente all'atto dell'iscrizione al Registro federale.

#### **2. Termini**

Tutti i termini previsti dal presente Regolamento relativamente ad adempimenti cui sono tenuti gli Agenti sono da considerarsi perentori.

#### **3. Modalità di pagamento a favore della FIG**

Gli Agenti devono effettuare i pagamenti alla FIG esclusivamente tramite bonifico bancario. Ad evidenza dei pagamenti effettuati, l'Agente dovrà fornire alle competenti strutture della FIG copia della disposizione bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN (*Transaction Reference Number*).

L'Agente ha l'obbligo di effettuare i bonifici esclusivamente da intermediari bancari del Paese di residenza.





Per gli Agenti residenti fuori da SEPA saranno considerati dalla FIG esclusivamente i pagamenti effettuati in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio ex D.lgs. 231/2007 e ss.

### **Art. 20 Domiciliazione**

1. La disciplina prevista nel presente Capo trova applicazione anche con riguardo agli agenti sportivi che comprovino:

- a) di avere conseguito un titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative;
- b) di essere regolarmente iscritti in un Registro della federazione sportiva nazionale di altro Paese, ovvero della Federazione internazionale di riferimento, ovvero di altro Paese;
- c) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l).

2. Prima della sottoscrizione di uno dei contratti di cui all'art. 1, comma 1, gli Agenti di cui al precedente comma 1 hanno l'obbligo, pena la nullità del contratto di mandato di cui al presente Capo, di eleggere domicilio, per la durata di un anno da tale elezione, presso un Agente sportivo italiano o stabilito, che è tenuto ad operare secondo le istruzioni del domiciliante.

3. La domiciliazione, che deve essere effettuata, per ogni singola operazione, presso un agente in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale, determina:

- a) l'obbligo delle parti di depositare l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione CONI agenti sportivi e alla Commissione federale agenti sportivi;
- b) l'obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, a sua volta tenuto al versamento dei relativi oneri al fisco italiano e della remunerazione al domiciliante secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale;
- c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante;
- d) l'obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in e-learning, stabilita dalla Commissione CONI agenti sportivi, al fine di assicurare nell'esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale.

### **Art. 21 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dalla delibera di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.